



Settore servizi e qualità per il territorio

Prot. 24848

29/10/2007

OGGETTO: ORDINANZA N.73 / 2007
LOTTA CONTRO LE ZANZARE TIGRE.
PREVENZIONE INFEZIONI VIRALI EPIDEMICHE.

IL SINDACO

Vista la nota della A.S.L. di VARESE del 24/10/07, prot.2007/014 DPMO 105080, pervenuta in data 25/10/2007 prot.24325 avente per oggetto:

“MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE”

Ritenuto di aderire alla richiesta di attivare opportune misure di contrasto dell'insetto, potenziale diffusore della febbre CHIKUNGUNYA.

Rilevato che nella suddetta nota il Responsabile del servizio IGIENE E SANITA' PUBBLICA specifica che le condizioni meteorologiche attuali impongono la validità dell'ordinanza per tempo illimitato, onde intaccare la sopravvivenza delle zanzare durante l'arco dell'anno ed a seguire.

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio causati dalla proliferazione delle zanzare, ed in particolare della specie “AEDES ALBOPICTUS” – ZANZARA TIGRE.

- Visto il regolamento Comunale d'Igiene;
- Vista la L. 23/12/78 n.833;
- Visto il D.L. 4/12/93 n.496;
- Vista la L. 24/11/81 n.689;
- Visto l'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000
-

ORDINA

AI CITTADINI

- di non abbandonare oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, lattine, sottovasi, anche collocati nel cortile, terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
- di procedere, nel caso di oggetti non abbandonati e sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia ed alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare giornalmente contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. , o comunque di lavarli o capovolgerli;
- di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, tipo vasche – bidoni – fusti per orti – con reti di plastica a maglia fine o con zanzariere;
- di svuotare almeno 2 (due) volte la settimana i contenitori di fiori presenti nei cimiteri;
- svuotare i liquidi (ove potenzialmente siano depositate uova o larve di zanzare) in terreno aperto e non nei condotti fognari;
- ai possessori di fontane ornamentali introdurre pesci larvivi (pesci rossi, gambusie, ecc.);
- provvedere ad ispezionare, pulire e trattare settimanalmente i tombini presenti nelle aree private;



- disinfestare, durante il periodo invernale, locali caldaie, cantine, solai, box, con prodotti adulcificanti normalmente in commercio; almeno tre volte, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro;
- agli amministratori di condomini di provvedere per gli elementi comuni dei palazzi;

- sfalciare periodicamente le aree verdi (campi-giardini-orti) per ridurre le zone umide d'insediamento;
- organizzare le attività di prevenzione e disinfestazione nei periodi estivi delle ferie, onde non lasciar trascorrere lunghi periodi di inattività nel periodo più critico di crescita della zanzare.

IN PARTICOLARE ORDINA

Alle Aziende agricole/zootecniche e a chiunque allevi o detenga animali e li accudisca anche senza scopo di lucro, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici, compresi eventuali impianti siti in campagna aperta.

Ai Consorzi o Enti di qualsivoglia natura di predisporre idonee misure di prevenzione ed abbattimento degli insetti come sopra indicato. In particolare provvedere alla disinfestazione periodica dei focolai e degli spazi verdi, mantenendoli sfalciati periodicamente.

Ai responsabili dei cantieri, fissi e mobili, curare di evitare il ristagno d'acqua in qualsivoglia raccolta, masconi, lavori di sterro, trincee, ecc..

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni per auto o assimilabili, oltre alle prescrizioni sopra indicate dovranno, a propria cura:

1. disporre a piramide i pneumatici in stoccaggio superiore ai 15 giorni, dopo averli svuotati da eventuali depositi d'acqua-ricoprirli con teli impermeabili.
2. eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili.
3. Stoccare quelli eliminati in containers chiusi onde evitare accumuli d'acqua stagnante.
4. Disinfestare le aree di stoccaggio almeno 2 (due) volte al mese.

Coloro che gestiscono attività di rottamazione / demolizione / riparazione di autoveicoli ed i florovivaisti dovranno procedere ad una disinfestazione almeno mensile della ree di dette attività.

Qualora nel periodo di massima crescita della zanzare TIGRE (- 15 luglio - 15 settembre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto ed un evidente stato di trascuratezza o abbandono, i proprietari e/o gli utilizzatori dell'area che risulteranno averne titolo, dovranno immediatamente provvedere a propria cura e spese ad effettuare interventi di disinfestazione con affidamento a ditte specializzate.

Ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa determinata in €100,00 (cento euro), più eventuali spese di notifica e/o accessorie - così determinata ai sensi dell'art.7 bis, commi 1 e 1/bis del vigente Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000



Le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio ed a mezzo di opportune comunicazioni, anche a mezzo stampa o tramite manifesti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'assessore alle politiche ambientali
Vincenzo PROTO

IL SINDACO
Mario Anastasio Apesi